Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 febbraio 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 1585.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Port of Spain (Venezuela) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Caracas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Port of Spain (Venezuela), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Caracas, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Port of Spain (Venezuela) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Caracas.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1961

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 175. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1586.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Lucia V. e M., in Milano.

N. 1586. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 22 marzo 1961, integrato con dichiarazione dell'11 luglio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Lucia V. e M. in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1587.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Corpo di Cristo e di Santa Chiara Vergine di Assisi, in Napoli.

N. 1587. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 15 gennaio 1961, integrato con dichiarazione del 10 agosto 1961, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Corpo di Cristo e di Santa Chiara Vergine di Assisi nel comune di Napoli, e viene istituito un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 89 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1588.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in località Moria del comune di Cagli (Pesaro).

N. 1588. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagli e Pergola in data 30 aprile 1961, integrato con dichiarazione del 20 giugno 1961, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in località Moria del comune di Cagli (Pesaro), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1589.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Oliosi del comune di Castelnuovo di Verona.

N. 1589. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 15 maggio 1926, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima in data 28 giugno 1960, e la seconda e la terza del 20 maggio e 25 settembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in frazione Oliosi del comune di Castelnuovo di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1962, n. 51.

Ripartizione degli utili della lotteria di « Merano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1961, registro n. 5, foglio n. 326;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria di « Merano », svoltasi a Merano il 24 settembre 1961, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Azienda autonoma di soggiorno e cura - Merano	35 — %
2. Ente nazionale per le scuole italiane di servizio sociale - Roma	11,19 %
3. Dopolavoro dei Ministeri finanziari. Per opere assistenziali - Roma	9,32 %
4. Istituto italiano per l'Africa - Roma	1,86 %
5. Educandato femminile statale « Agli Angeli » - Verona	0,93 %
6. Federazione italiana volontari della libertà - Roma	1,86 %
7. Associazione nazionale ex internati - Roma	1,86 %
8. Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione - Roma	1,86 %
9. Istituti Hybla - Fondazione Rui - Palermo	0,62 %
10. Scuola superiore di servizio sociale per religiose - Roma	1,24 %
11. Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori - Sede provinciale di Fermo (Ascoli Piceno)	0,32 %
12. Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri - Roma	0,62 %
13. Mostra internazionale di arte sacra - Novara	0,32 %
14. Asilo infantile di Vigasio (Verona)	0,32 %
15. Orfanotrofio Pellegrino - Lucera (Foggia)	0,32 %
16. Opera Padre Damiani - Collegio « R. Zandonai » - Villaggio del fanciullo - Pesaro	0,93 %
17. Piccola Casa « Santa Maria Aprutina » - Teramo	0,32 %
18. Opera assistenza gioventù studentesca - Arezzo	0,32 %
19. Asilo infantile « Maria Immacolata » - Villorba (Treviso)	0,32 %
20. Ospizio dei vecchi « Cesare Vercellone » Cavaglià (Vercelli)	0,32 %
21. Orfanotrofio « SS. Crocifisso » in frazione Villa Potenza del comune di Macerata	0,62 %
22. Ricreatorio per la gioventù maschile Parrocchia di San Martino - Negrar (Verona)	0,32 %
23. Parrocchia del SS.mo Nome di Maria in frazione Pancole del comune di Scansano (Grosseto). Per opere assistenziali	0,32 %
24. Casa piccoli operai di Pian Paradisi - Civita Castellana (Viterbo)	0,62 %
25. Centro assistenza sociale - Bagheria (Palermo)	0,32 %
26. Istituto orfani dei marinai - Medaglia d'oro « Licio Visintini » - Ancona	0,32 %
27. Asilo infantile « T. Di Bene » - Orsogna (Chieti)	0,32 %
28. Asilo infantile parrocchiale di Albinia - Frazione di Orbetello (Grosseto)	0,32 %
29. Villaggio dei ragazzi « S. Flaviano » - Ascoli Piceno	0,32 %
30. Città dei ragazzi - Catania	0,32 %
31. Parrocchia di San Giovanni d'Illice Comunanza (Ascoli Piceno). Per opere assistenziali	0,31 %
32. Asilo infantile e laboratorio femminile della Parrocchia dei Santi Biagio e Abbondio - Serra Sant'Abbondio (Pesaro)	0,31 %
33. Scuola materna delle Suore francescane missionarie del Cuore Immacolato di Maria - Roma	0,31 %
34. Colonia agricola « Luceria Nova » - Lucera (Foggia)	0,31 %
35. Centro di assistenza sociale per la gioventù, in frazione Strada del comune di Castel San Niccolò (Arezzo)	0,31 %
36. Asilo infantile delle suore della Visitazione - Loano (Savona)	0,31 %
37. Parrocchia di « San Giorgio » in frazione Porto d'Ascoli del comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Per opere assistenziali	0,31 %
38. Orfanotrofio « Pax Christi » - Castel di Sangro (L'Aquila)	0,31 %
39. Parrocchia di San Savino - Piacenza. Per opere di assistenza	0,62 %
40. Federazione nazionale delle associazioni tra le famiglie numerose - Roma	1,24 %
41. Colonia permanente « Clodiensis Stella Maris » della Diocesi di Chioggia (Venezia) in Pederore di Feltre	0,31 %
42. Monastero delle Clarisse di Santa Lucia - Foligno (Perugia). Per opere assistenziali	0,31 %
43. Istituto Piccole suore dell'Assunzione - Infermiere dei poveri - Catania	0,31 %
44. Istituto sorelle Consolata - Firenze	0,31 %
45. Opera San Pio X - Casa SS. Esercizi Santa Maria in Colle - Montebelluna (Treviso)	0,31 %
46. Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Ancona. Per l'asilo infantile	0,62 %
47. Orfanotrofio femminile Antoniano - Corato (Bari)	0,31 %
48. Scuola media e ginnasio « Villa S. Saverio » Cibali - Catania	0,31 %
49. Parrocchia di N. S. del Pianto in frazione Cadimare del comune di La Spezia. Per l'erigendo centro sociale	0,31 %
50. Comitato per le onoranze alle vittime civili di guerra - Torricella Peligna (Chieti)	0,31 %
51. Provincia romana dell'Ordine Trinitario - Roma. Per l'erigendo orfanotrofio di Rocca di Papa	0,31 %
52. Asilo « Pio VIII Castiglioni » - Cingoli (Macerata)	0,31 %
53. Opera pia laicale « Ospizio di San Giovanni Battista » in Valle di Andorno - Campiglia Cervo (Vercelli)	0,62 %
54. Asilo - Orfanotrofio comunale Pio XII - Pescolanciano (Campobasso)	0,31 %
55. Istituto Salesiano « S. Davide » - Legnago (Verona)	0,31 %
56. Associazione per le scienze astronautiche - Roma	0,62 %

57. Istituto Suore Missionarie della Fanciullezza - Pesaro . . . . 0,62 %
58. O. P. Istituto Buon Pastore - Ancona . . . . 0,62 %
59. Centro assistenziale culturale e ricreativo per ragazzi - Casalnuovo Monterotaro (Foggia) . . . . 0,31 %
60. Centro italiano femminile - Comitato provinciale di Imperia . . . . 0,31 %
61. Opera « Pro Juventute » in Borgo Angeli - Mantova . . . . 0,31 %
62. Asilo infantile di Andorno Micca (Vercelli) . . . . 0,31 %
63. O. P. Conservatorio femminile Giovagnoni-Birarelli - Ancona . . . . 0,31 %
64. Associazione nazionale del fante - Milano . . . . 0,31 %
65. Provincia monastica dei frati minori di Lecce. Per il villaggio « San Francesco », in località Alimini del comune di Otranto . 0,31 %
66. Asilo infantile « Santa Maria Goretti » - Talla (Arezzo) . . . . 0,31 %
67. Istituto « Giuseppe Bonizi » - Santa Marinella (Roma) . . . . 0,31 %
68. Educatorio « Colucci » dell'Ente comunale di assistenza - Ascoli Piceno . . . 0,31 %
69. Comitato esecutivo per la costruzione del Sacrario nazionale di guerra - Chieti 0,31 %
70. Asilo infantile di Torrazzo (Vercelli) 0,31 %
71. Movimento apostolico ciechi - Roma 0,31 %
72. Piccola opera della Divina Bontà - Genova . . . . 0,31 %
73. Istituto Maria SS.ma Consolatrice. Per l'asilo infantile - Arezzo . . . . . . 0,31 %
74. Asilo infantile « Teresa Palombini » - Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) . . . . 0,31 %
75. Circolo cattolico « Pietro Boifava » - Brescia . . . . 0,31 %
76. Casa Santa Teresina - Ricovero per vecchie - Monte Porzio Catone (Roma) . . . 0,31 %
77. Asilo infantile « Santa Maria Goretti » - Roccantica (Rieti) . . . . 0,31 %
78. Casa della Carità - Opera di soccorso infermi poveri a domicilio - Catania . . 0,31 %
79. Asilo infantile di Castelvecchio di Monteporzio (Pesaro) . . . . 0,31 %
80. Istituto piccole figlie di San Giuseppe - ex Casa Panciera - Schio (Vicenza) . 0,31 %
81. Associazioni cristiane lavoratori italiani - Sede provinciale di Terni . . . . . 0,31 %
82. Asilo infantile « Lucca Ara » - Viverone (Vercelli) . . . . 0,31 %
83. Pia unione delle Oblate Apostoliche - Roma . . . . 0,31 %
84. Collegio « Santa Maria del Soccorso » - Cartoceto (Pesaro) . . . . 0,31 %
85. O. P. Buti - Asilo d'infanzia - Ostra Vetere (Ancona) . . . . 0,31 %
86. Orfanotrofio femminile Franceschini - Palestrina (Roma) . . . . 0,31 %
87. Asilo infantile « Buon Pastore » in frazione Faltona del comune di Talla (Arezzo) 0,31 %
88. Centro italiano femminile - Comitato provinciale di Perugia . . . . 0,31 %
89. Parrocchia di Cristo Re. Per opere assistenziali - Pesaro . . . . 0,31 %
90. Orfanotrofio femminile « Casa del Buon Consiglio » - Torino . . . . 0,31 %
91. Istituto figlie della Croce - Asilo e scuola elementare Santa Giovanna Elisabetta - Roma . . . . 0,31 %
92. Opera assistenza gioventù operaia in località Godiola S. Fabiano - Arezzo . . . 0,31 %
93. Pro Castelsantangelo sul Nera - Castelsantangelo (Macerata) . . . . 0,31 %
94. Associazioni di carità Vincenziana della Parrocchia di San Giovannino dei Cavalieri - Firenze . . . . 0,31 %
95. Associazioni cristiane lavoratori italiani - Circolo di Camerino (Macerata) . . 0,62 %
96. Asilo infantile « Silvio Antoniano » - Castelli (Teramo) . . . . 0,31 %
97. Rifugio « Carlo del Prete » - Lucca 0,31 %
98. Istituto educativo assistenziale « Regina Margherita » - Licata (Agrigento) . . 0,31 %
99. Istituto femminile « San Francesco » delle Suore Stigmatine - Montieri (Grosseto) . . . . 0,31 %
100. Parrocchia « Immacolata Concezione » in frazione Pieve Rossa del comune di Bagnolo in Piano (Reggio nell'Emilia). Per l'erigendo Asilo . . . . 0,31 %
101. Piccola casa dei poveri « Raffaele e Vincenzo Ambrosio » - Caccuri (Catanzaro) . 0,31 %
102. Preventorio « Madonna di Loreto » in frazione San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia) . . . . 0,31 %
103. Asilo infantile « Piero Zanardi » - Masi Torello - Ferrara . . . . 0,31 %
104. Orfanotrofio femminile Antoniano - Istituto San Benedetto - Oria (Brindisi) 0,31 %
105. Scuola materna « Madonna del Suffragio » - Asseggiano di Chirignago - Venezia 0,31 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — PELLA — TRABUCCHI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1962, n. 52.

Erezione in ente morale della « Fondazione Internazionale Premio E. Balzan » - « Premio », con sede in Milano.

N. 52. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione internazionale Premio E. Balzan » - « Premio », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1961.
Istituzione di Agenzie consolari in Hermosillo e Oaxaca (Messico) alle dipendenze dell'Ambasciata in Città del Messico.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Hermosillo (Messico) una Agenzia consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Città del Messico.

Art. 2.

E' istituita in Oaxaca (Messico) una Agenzia consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Città del Messico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1961

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1961
Registro n. 62 *Esteri, foglio n.* 252. — BAGNOLI

(1311)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1962.
Sostituzione di un componente dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo con sede in Roma;
Visto lo statuto del predetto Istituto, approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959 e modificato con decreto ministeriale 9 marzo 1960;
Visto il decreto interministeriale in data 10 ottobre 1961, concernente la nomina dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto per un quadriennio;
Vista la nota del Ministero del tesoro, in data 2 gennaio 1962, protocollo n. 90001/40, I.G.F. - Div. VII, con la quale viene designato consigliere di amministrazione il dott. Icilio Sansoni, ispettore generale, in sostituzione del dott. Cesare Balladore Pallieri, dimessosi dall'impiego;

Decreta:

Il dott. Icilio Sansoni, ispettore generale, è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Cesare Balladore Pallieri, dimessosi dall'impiego.

Il predetto resterà in carica per il quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

p. *Il Ministro per il tesoro*
NATALI

(1335)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;
Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di La Spezia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:
Brianza dott. Aldo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;
Maccarone dott. Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:
Ribaudo ing. Antonino, rappresentante del Genio civile;
Banci Marino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
Torracca dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
Bertelà Mario, Morelli Florio, Montalti Giuseppe, Paita Emilio, Lupi Cesare, Acerbi Giuseppe e Cerri Mauro, rappresentanti dei lavoratori;
Manfredi dott. Giovanni, Mannocci rag. Carlo, Paoletti per. agr. Leonello e Martera rag. Francesco, rappresentanti dei datori di lavoro;
Danese geom. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1240)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Terni e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Terni presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ferrari rag. Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lattanzi Orlando, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ugolinelli ing. Andrea, rappresentante del Genio civile;

Carli dott. Antonio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Piazza dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Trippa Elchide, Santoni p. i. Nicola, Piermatti Eclo, Romani Domenico, Favorito Nello, Bartolini Mario e Tardioli Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Caracciolo dott. Giuseppe, Marozzo dott. Ugo, Gregori dott. Giorgio e Bevilacqua Duilio, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Stefanis Alessandro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1244)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Cagliari presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Filigheddu dott. Giovanni, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Bertolino dott. Antonino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Silvetti rag. Filippo, rappresentante del Genio civile;

Loy dott. Enzo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Trombino dott. Antonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lai Giannetto, Curreli Fabiano, Petricci Tullio, Ghirra Salvatore, Usai Ulisse, Siddi Giuseppe e Ibba Riccardo, rappresentanti dei lavoratori;

Sirchia avv. Michele, Porcheddu dott. Cosimo, Tola Sulis avv. Piero e Sanna Sergio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gherardini Tullio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1239)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1959, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Verona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Verona presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Vivenza dott. Giordano Bruno, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Valastro dott. Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Recla ing. Giulio, rappresentante del Genio civile;

Scatà dott. Armando, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Gambassi dott. Enrico, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Calzolari Romano, Buglioli Armando, Margotto Cesare, Maraboli Ugo, Fiocco prof. Arnaldo, Migliorini Giulio e Trapani Arturo, rappresentanti dei lavoratori;

De Angelis dott. Luigi, Mantovanelli Nilo, Monfalconi dott. Pasquale e Milani dott. Gianfranco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Giacometti Ottorino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1241)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Treviso presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Zaggia rag. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Raho dott. Giacomo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ferrato geom. Carlo, rappresentante del Genio civile;

De Marco rag. Annibale, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Serena dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cibin Elio, Damiani Natale, Pivetta Lorenzo, Cadamuro Lorenzo, Neri Antonio, Sbarra Luigi e Della Bella Renato, rappresentanti dei lavoratori;

Fantini dott. Fulvio, Pasquinelli ing. Cesare, Vaccari dott. Gino e Scarpa dott. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Vian Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1242)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Nuoro e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Nuoro presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Longo dott. Matteo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Serra Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Russo geom. Salvatore, rappresentante del Genio civile;

Pala dott. Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Romagna per. agr. Sebastiano, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ladu Giuseppe, Melis Mario, Falchi Mario, Candedda Giovanni, Goddi Giuseppe, Casula Enzo e Rotelli Filadelfio, rappresentanti dei lavoratori;

Melis Paolo, Marras Amanzio, Garippa Mario e Pirari avv. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ticca dott. G. Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1238)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Reggio Emilia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mistrali dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Rinaldi Demos, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Fava ing. Eraclio, rappresentante del Genio civile;

Zanoni dott. Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Bertani dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rossi Domenico, Fieni Bruna, Lodesani Giovanni, Giaconi Quirido, Moscardini Ivan, Bigi Giuseppe e Marzi Alvero, rappresentanti dei lavoratori;

Tagliaferri Raffaele, Righi dott. Vinicio, Fronzini rag. Franco e Iodi Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Varini Offrilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1243)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1962.

Concessione della facoltà di emettere assegni circolari all'Istituto centrale di banche e banchieri, società per azioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n: 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda dell'Istituto centrale di banche e banchieri, società per azioni, con sede in Milano;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Decreta:

All'Istituto centrale di banche e banchieri, società per azioni, con sede in Milano, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreti ministeriali 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(1329)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1962.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Altavilla Irpina (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691; il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Altavilla Irpina (Avellino), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 35, lettera *c*) del testo unico citato per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo 7°, capo 3°, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina - Società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede in Altavilla Irpina (Avellino), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7° capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(1331)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1962.
Approvazione della delibera del commissario dell'Ente nazionale risi per l'aumento dell'importo del diritto di contratto per la campagna 1961-62.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successivamente modificato: con il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1932, con il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 910; con regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2151, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1263; e, infine, con il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito nella legge 29 aprile 1940, n. 497, concernente la istituzione dell'Ente nazionale risi;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1961, con il quale viene approvata la delibera del commissario dell'Ente nazionale risi, che fissa in L. 200 al quintale la misura del diritto di contratto dovuto all'Ente stesso per la campagna 1961-62;

Preso atto della sentenza n. 65 emessa dalla Corte Costituzionale l'8 febbraio 1962, depositata in Cancelleria il 14 dello stesso mese, con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme relative al vincolo ed all'ammasso del risone contenute nel decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, ratificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69, recante « norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai granai del popolo »;

Vista la delibera in data 16 febbraio 1962 del predetto commissario dell'Ente nazionale risi, con la quale la misura del diritto di contratto, stante l'eccezionalità della situazione e l'inderogabile necessità di adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti, viene elevata a L. 1.070 al quintale a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata sentenza n. 5 della Corte Costituzionale;

Tenuto conto delle esigenze d'ordine finanziario dello Ente nazionale risi in rapporto alle finailtà istituzionali che l'Ente stesso è chiamato a svolgere per la tutela della produzione risicola nazionale, nonchè agli impegni già assunti per la difesa del prezzo e l'esportazione del prodotto;

Considerata l'eccezionalità della situazione venutasi a determinare improvvisamente e l'urgenza di provvedere onde superare l'attuale transitoria contingenza;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 16 febbraio 1962 dal commissario dell'Ente nazionale risi, con la quale il diritto di contratto dovuto all'Ente stesso, già fissato con precedente deliberazione del 10 settembre 1961 in L. 200 al quintale, viene elevato a L. 1.070 al quintale, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza n. 5 emessa l'8 febbraio 1962 dalla Corte Costituzionale.

Roma, addì 20 febbraio 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(1337)

DECRETO PREFETTIZIO 20 febbraio 1962.
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Benevento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il proprio decreto n. 4813 Gab. del 31 ottobre 1961, concernente la ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° novembre 1961-31 ottobre 1964, modificato con successivo decreto numero 6482 del 20 novembre 1961;

Vista la lettera n. 2907 del 17 febbraio 1962, con la quale l'Amministrazione provinciale di Benevento comunica che il dott. Pisacane Antonio, nominato componente del predetto Consiglio quale direttore incaricato della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, ha rinunziato a tale incarico e che, in sua sostituzione è stato nominato temporaneamente il coadiutore della Sezione stessa dott. Gabriele Iodice;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad analoga sostituzione anche in seno al predetto consesso;

Visti gli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Gabriele Iodice è chiamato temporaneamente a far parte del Consiglio provinciale di sanità di Benevento, quale direttore incaricato della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi in sostituzione del dott. Antonio Pisacane.

Benevento, addì 20 febbraio 1962

Il prefetto: BRUSCHELLI

(1389)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo e riduzione di superficie di zona di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1962, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 24 dicembre 1957, nella zona di Arzignano, località Pugnello (Vicenza) dell'estensione di ha. 325 circa, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1967, limitatamente alla superficie di ettari 288, risultanti dall'estromissione di alcuni fondi dalla esistente zona e dall'inclusione di altri.

La zona stessa resta così delimitata: dalla località Tovi di Riotorto, strada delle Conche fino sopra contrà Scheneto (360); da qui verso est lo spartiacque lungo il sentiero fino alla Croce di Spelaia sulla strada del Roccolo Molon; da qui il vecchio confine fino al capitello del Pugnello (Peroni); indi verso nord-est la strada del Pugnello fino all'incrocio Pugnello-Restena; prosegue poi fino al ponte di Costalta e di qui fino ai Tre Capitelli della Fratta; segue poi la strada comunale della Fratta fino a raggiungere il punto di partenza in località Tovi di Riotorto.

(1174)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

10° aggiornamento al fascicolo « Conti e depositi bancari soggetti a controllo valutario — Operazioni e disposizioni varie » — 2 gennaio 1962.

(1416)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Carmela Giucastro in Rosa, nata a Vittoria il 31 gennaio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali, conseguito presso l'Università di Catania il 20 marzo 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(1176)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 27 febbraio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,96	621 —	621 —	621 —	620,99	620,98	621 —	620,95	621 —	621 —
$ Can.	591,65	591,25	591,25	591,55	591,30	591,52	591,45	591,60	591,50	591,40
Kr. Sv.	143,27	143,30	143,27	143,28	143,28	143,23	143,31	143,25	143,24	143,29
Kr. D.	90,19	90,21	90,21	90,24	90,15	90,22	90,24	90,20	90,21	90,20
Kr. N.	87,18	87,18	87,20	87,19	87,20	87,19	87,20	87,15	87,19	87,20
Fr. Sv.	120,45	120,45	120,46	120,47	120,40	120,46	120,455	120,45	120,47	120,45
Fol.	171,62	171,64	171,66	171,68	171,60	171,56	171,69	171,60	171,66	171,65
Fr. B.	12,47	12,475	12,474	12,47625	12,47	12,48	12,475	12,47	12,47	12,475
Fr Fr. (N.F.)	126,71	126,73	126,74	126,7375	126,70	126,73	126,72	126,70	126,73	126,73
Lst.	1748,12	1748,20	1748,10	1748,10	1748 —	1748,25	1748,10	1748,10	1748,20	1748,25
Dm. occ.	155,41	155,23	155,25	155,235	155,27	155,18	155,245	155,20	155,18	155,27
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,03	24,04	24 —	24,04	23,038	24,04	24,03	24,04
Escudo Port.	21,78	21,80	21,73	21,78	21,80	21,78	21,78	21,78	21,78	21,78

Media dei titoli del 27 febbraio 1962

Titolo	
Rendita 5 % 1935	108,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,72
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1962

Valuta	
1 Dollaro USA	621 —
1 Dollaro canadese	591,50
1 Franco svizzero	143,295
1 Corona danese	90,24
1 Corona norvegese	87,195
1 Corona svedese	120,462
1 Fiorino olandese	171,685
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,729
1 Lira sterlina	1748,10
1 Marco germanico	155,24
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,78

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Altavilla Irpina (Avellino), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 12 febbraio 1962 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina - Società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede in Altavilla Irpina (Avellino), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge n. 375;

Dispone:

L'avv. Oreste Villani è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Francesco Villani, dott. Alfredo Sardone e dott. Teodorico Sarti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina - Società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede in Altavilla Irpina (Avellino), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1962

Il Governatore: CARLI

(1332)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 8 novembre 1961 dal sig. Ardelean Basilio, nato a Fiume il 23 aprile 1912, residente a Bobbio (Piacenza) in viale Mazzini 20, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Ardeleani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Ardelean Basilio, è ridotto nella forma italiana di Ardeleani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei coniugi del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Oppizzi Alice, nata a Coli il 9 gennaio 1925, moglie,
Ardelean Giorgio, nato a Bobbio il 12 settembre 1956, figlio,
Ardelean Giuseppe, nato a Bobbio il 10 gennaio 1959, figlio.

Il sindaco del comune di Bobbio è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto allo interessato.

Trieste, addì 10 febbraio 1962

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 11 ottobre 1961, dal sig. Grzincich Nereo, nato a Fiume il 12 settembre 1940, residente a Trieste in Chiarbola Superiore 457, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Ghersini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Grzincich Nereo, è ridotto nella forma italiana di Ghersini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto allo interessato.

Trieste, addì 10 febbraio 1962

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 dicembre 1961, dalla signora Jerman Aurelia in Rampini, nata a Monte di Capodistria (Pola) il 3 ottobre 1934, residente a Trieste, Poggioreale del Carso, 1127, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Germani.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Jerman Aurelia in Rampini, è ridotto nella forma italiana di Germani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto allo interessato.

Trieste, addì 10 febbraio 1962

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 23 novembre 1961, dal sig. Marchesich Mario, nato a Pregara di Pinguente (Pola) l'8 giugno 1938, residente a Trieste in largo Barriera Vecchia n. 10, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Marchesi.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario del sig. Marchesich Mario, è ridotto nella forma italiana di Marchesi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto allo interessato.

Trieste, addì 10 febbraio 1962

(1180) *Il vice prefetto dirigente*: PASINO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Isernia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Isernia, con la retribuzione iniziale annua lorda di L. 316.800.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Napoli.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo da L. 200;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 100, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata di L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostitutivo con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1962

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1962
Registro n. 24 *Grazia e giustizia, foglio n.* 303. — BOVIO

(1323)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri

1. E' indetto un concorso per l'ammissione di seicento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) trecento per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri) e per i giovani che non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle forze armate possono partecipare al concorso, col benestare del Comando di corpo, se sono nelle condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso;

b) trecento per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri).

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1962 e avrà durata biennale per i candidati di cui alla lettera a), annuale per quelli di cui alla lettera b).

Per quanto concerne le condizioni di arruolamento, il titolo minimo di studio, i limiti di età, i requisiti fisici, il periodo di servizio d'istituto, la durata della ferma, il premio di arruolamento e le modalità del concorso valgono le disposizioni contenute nell'allegato manifesto.

2. I Comandi di legione dell'Arma dei carabinieri, che riceveranno le domande corredate dei documenti di cui al punto VI dell'allegato manifesto, accertato il possesso, da parte degli apiranti, dei necessari requisiti fisici, morali e di famiglia e la regolarità dei documenti inoltreranno al Comando della scuola sottufficiali carabinieri in Firenze le domande e i documenti stessi — unendovi anche il prescritto attestato di idoneità morale — per l'esame da parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 22 novembre 1961, n. 1291.

3. All'accertamento dei requisiti fisici di cui al punto III dell'allegato manifesto, dovranno provvedere i Comandi di legione mediante Commissione composta dal comandante della legione, presidente, dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario della legione stessa, membro, e da un ufficiale inferiore della legione, membro e segretario.

Tale Commissione redigerà, per ogni candidato, apposito verbale nel quale il giudizio di idoneità, da riferirsi al complesso dei requisiti fisici voluti, dovrà essere eventualmente integrato con la specifica annotazione «di molta prestanza fisica» qualora il candidato presenti tale caratteristica: ciò ai fini di cui al punto VIII, lettera d), dell'allegato manifesto.

4. I concorrenti non in servizio nell'Arma aspiranti al corso biennale 1962-1964 saranno sottoposti, all'atto della presentazione alla Scuola sottufficiali (Battaglione Moncalieri), a nuova visita da parte di un collegio medico composto di due ufficiali superiori medici e di un ufficiale inferiore medico.

I militari dell'Arma aspiranti ai corsi annuale (1962-63) e biennale (1962-64) saranno sottoposti a visita da parte dello stesso collegio medico soltanto per accertare se presentano infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto Collegio medico è definitivo.

5. I concorrenti, ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme del regolamento interno per la Scuola sottufficiali parzialmente riportate nell'allegato manifesto.

I Comuni provvederanno alla sollecita affissione del manifesto.

Il Ministro: ANDREOTTI

CONCORSO A SEICENTO POSTI DI ALLIEVO SOTTUFFICIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI (CORSO BIENNALE 1962-64 E CORSO ANNUALE 1962-63)

I. E' indetto un concorso per l'ammissione di seicento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) trecento per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri) e per i giovani che non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle forze armate possono partecipare al concorso, col benestare del Comando di corpo, se sono in condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso;

b) trecento per i militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1962 e avrà durata biennale per i candidati di cui alla lettera a), annuale per quelli di cui alla lettera b), secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera a) — per deficienza di candidati dichiarati idonei — saranno destinati in aumento alla aliquota di cui alla lettera b).

Norme e requisiti per i concorrenti aspiranti al corso biennale 1962-1964

II. Possono partecipare al concorso di cui alla lettera a) del punto I:

1) gli appuntati, i carabinieri e gli allievi carabinieri che:

a) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 28° anno di età;

b) siano riconosciuti esenti da infermità invalidanti in atto;

c) posseggano come titolo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi biennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario e marinaro e scuola statale d'arte);

2) i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei a incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali; abbiano statura non inferiore a m. 1,65 e perimetro toracico non inferiore a cm. 85;

d) non abbiano ancora concorso alla leva — di terra o di mare — ovvero, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato o se incorporati nelle forze armate sono nelle condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso;

e) abbiano, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati;

f) siano in possesso dei requisiti richiesti da uno speciale « attestato di idoneità morale », da rilasciarsi da comandi dell'Arma retti da ufficiale o da maresciallo maggiore c. s., competenti per territorio, in base alle norme generali vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

g) abbiano, alla data del presente bando, compiuto il 18° anno di età e non superato il 22°. Tale limite massimo di età è elevato a 28 anni per i concorrenti che hanno già prestato o prestino servizio nelle forze armate o si trovino in congedo illimitato o saranno collocati in congedo prima dell'inizio del corso, qualunque sia il grado da loro rivestito;

h) assumano, se residenti all'estero, l'impegno di sostenere le spese di viaggio dallo Stato in cui risiedono ed, in caso di « non idoneità », anche quelle relative al viaggio di ritorno;

i) posseggano il titolo minimo di studio di cui alla lettera c) del precedente n. 1.

III. All'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti provvederà:

a) per i militari in servizio nell'Arma, apposita Commissione presso i Comandi di corpo da cui gli interessati dipendono;

b) per i civili, altra Commissione istituita presso i Comandi di legione competenti a istruire le domande di ammissione al concorso.

I concorrenti giudicati non idonei dalle suddette Commissioni potranno essere ammessi — con riserva — a loro richiesta allo svolgimento del tema. Ove detta prova venga superata, essi saranno sottoposti alla visita medica definitiva da parte del Collegio medico presso il Battaglione allievi sottufficiali di Moncalieri, prevista dal n. 4 del bando di concorso.

IV. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100, dovrà essere presentata entro e non oltre la data del 10 marzo 1962:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al Comando del reparto cui essi appartengono;

b) dai civili al Comando della stazione dei carabinieri nel cui territorio hanno domicilio, che rilascerà agli interessati regolare ricevuta, conservandone copia agli atti. La data di presentazione della domanda è stabilita — in caso di contestazione — anche da dichiarazione che i Comandi di stazione, o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Le domande presentate posteriormente alla data suindicata saranno archiviate.

V. La domanda dovrà essere così compilata:

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . il . . domiciliato a (1) . . provincia di . . via . . n. . . appartenente al Distretto militare di . . chiede di essere ammesso al concorso per il primo anno del 15° corso biennale allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali.

E' in possesso del seguente titolo di studio .

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito al punto VIII, comma e) del manifesto allegato al bando di concorso, desidera essere sottoposto alle prove d'esame relative alle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco, serbo-croato (2).

Dichiara di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso.

Allega i seguenti documenti:

. . . .
. . . .

(firma)

. . . .

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire con « effettivo » al . (indicare il Comando di corpo).
(2) Depennare le lingue non prescelte.

VI. A corredo della domanda i concorrenti dovranno allegare il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto, sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1961-1962 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1962 nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al Comando della legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno, inoltre, allegare alla domanda o comunque presentare entro il termine massimo del 15 marzo 1962, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale;

b) certificato di stato libero su carta legale e rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda.

I vedovi senza prole dovranno allegare invece lo stato di famiglia su carta legale;

c) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, solo nel caso che l'aspirante non abbia superato la minore età e salva l'eccezione di cui al punto II, n. 2, lettera e);

d) dichiarazione con la quale il concorrente che abbia conseguito gradi militari nelle forze armate rinunci ai gradi stessi, per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere. Tale rinuncia avrà effetto soltanto, in caso di ammissione al corso e sarà priva di effetto — a decorrere dalla data d'invio in congedo — se, prima di aver conseguito la nomina a carabiniere, il candidato fosse, per qualsiasi motivo, rinviato in congedo.

Qualora, per circostanze dipendenti dalla guerra non sia possibile produrre in tutto o in parte la documentazione prescritta, gli interessati dovranno allegare alla domanda un atto notorio giudiziale dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

Tale atto dev'essere corredato dalla dichiarazione della avvenuta distruzione degli atti d'ufficio per le circostanze di guerra di cui sopra, rilasciate dal sindaco competente.

Dovranno in ogni caso essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere c), d).

I concorrenti possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere a) e b) purchè alleghino alla domanda l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di publica sicurezza.

La presentazione dell'estratto dell'atto di nascita e del certificato attestante lo stato libero può essere sostituita con la esibizione della carta di identità in conformità delle disposizioni contenute nel decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678. In tal caso, peraltro, i concorrenti dovranno presentarsi personalmente al segretario comunale o ad una delle autorità previste dall'art. 5 del citato decreto presidenziale.

I seguenti documenti saranno, invece, richiesti d'ufficio dai Comandi di legione competenti per territorio e allegati alle domande dei concorrenti, ai sensi dello stesso decreto presidenziale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato penale generale;

c) certificato di buona condotta;

d) copia del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare nelle forze armate;

e) il nulla osta rilasciato dal competente Comando di distretto militare o capitaneria di porto per i candidati che, avendo concorso rispettivamente alla leva di terra o di mare con la classe 1941 o classi precedenti, siano stati precettati ed arruolati di leva e si trovino nella posizione di congedo illimitato in attesa di chiamata alle armi.

I concorrenti residenti all'estero presenteranno la domanda, entro la data suddetta, alle rispettive Ambasciate presso le quali saranno sottoposti alla visita medica di cui al punto III e sosterranno la prova scritta d'esame.

VII. I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema di italiano — a scelta — fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il tema sarà svolto presso i Comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'Arma, dalle ore 8 alle ore 13 del 15 maggio 1962.

VIII. Per i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, l'apposita Commissione istituita presso la Scuola sottufficiali, dopo aver proveduto alla revisione dei temi, procederà alla compilazione della graduatoria di merito in base:

a) al punto riportato nello svolgimento del tema;

b) alla media dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio richiesto. Per il valore da attribuirsi alle classifiche contenute nei certificati dei titoli di studio nei quali non sia indicato il punto riportato in ciascuna materia, è stabilito che alla classifica di « sufficiente » corrisponde nelle singole materie, il voto di 6/10, a quella di « buono » il voto di 7/10 ed a quella di « ottimo » il voto di 8/10;

c) al punto (eventuale) da attribuirsi in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (un punto — espresso in ventesimi — per ciascun anno di studio successivo);

d) al punto da attribuirsi eventualmente in rapporto alla prestanza fisica e cioè un punto — espresso in ventesimi — soltanto a coloro che siano stati classificati di « molta prestanza fisica »;

e) al punto espresso in ventesimi, o frazione di punto, da attribuirsi in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco, serbo-croato.

A tal uopo i candidati, che secondo le indicazioni del precedente punto V ne avranno fatto esplicita richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appresso indicati, e ad una prova orale:

lingua francese: 16 maggio 1962;
lingua inglese: 17 maggio 1962;
lingua tedesca: 18 maggio 1962;
lingua serbo-croata: 19 maggio 1962.

La prova scritta su testi unici per tutti i concorrenti, avrà la durata complessiva di tre ore e consisterà nella:

traduzione in lingua italiana di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento di detta prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

I candidati che avranno conseguito alla prova scritta una votazione non inferiore a 10 ventesimi saranno ammessi a sostenere la prova orale che avrà luogo presso la Scuola sottufficiali in Firenze in data da destinarsi.

La prova orale, della durata complessiva di 20 minuti, comprenderà:

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Ai concorrenti che, nella media delle due prove avranno conseguito l'idoneità, saranno assegnati:

1/4 di punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 10 e 12 ventesimi;

1/2 punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 12,01 e 15 ventesimi;

un punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 15,01 e 20 ventesimi;

f) a parità di merito sarà data la precedenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati al valor militare; nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente ai più anziani di età.

IX. Per i viaggi dal luogo di residenza alla sede del Comando di legione, presso cui dovranno subire la visita medica ed a quella del Comando, presso cui dovranno sostenere la prova scritta di esame e rispettivi viaggi di ritorno, i candidati non in servizio alle armi saranno provvisti, a cura dei Comandi di stazione dell'Arma, delle richieste di viaggio a tariffa militare (modello B), con spese però a loro carico.

X. I concorrenti provenienti dai civili ammessi a frequentare il corso avranno la qualifica di allievi carabinieri e saranno vincolati alla ferma di tre anni. Essi saranno promossi carabinieri al compimento del 6° mese di corso e riceveranno un premio di arruolamento per l'ammontare di L. 6000 che verrà corrisposto in due quote, e precisamente:

duemila lire, all'atto dell'ammissione al primo anno di corso;

quattromila lire, all'atto dell'ammissione al secondo anno di corso.

Gli appuntati ed i carabinieri conserveranno, per tutta la durata del corso, il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

XI. Al termine del primo anno di corso gli allievi che avranno gli esami finali ed avranno riportato la sufficienza in attitudine militare saranno ammessi al secondo anno.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione ma che avranno conseguito la sufficienza in attitudine militare e professionale potranno, per una sola volta, ripetere il corso.

Essi, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma sino al compimento della ferma triennale contratta, saranno avviati presso le stazioni; qualora invece non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, saranno trasferiti in altra arma sino al compimento della ferma di leva.

XII. Al termine del secondo anno del corso — consentendolo le vacanze organiche — coloro che avranno superato gli esami, conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1964, se idonei alla prima sessione, e 1° ottobre 1964 se idonei alla seconda sessione.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la nomina a vicebrigadiere potranno ripetere per una sola volta il secondo anno del corso soltanto nel caso che non abbiano già ripetuto il primo anno del corso stesso.

Essi, qualora non intendano ripetere l'anno:

a) se provenienti dai militari in servizio nell'Arma, saranno rinviati alle rispettive legioni di provenienza;

b) se provenienti dai civili saranno avviati presso le stazioni qualora desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma sino al compimento della ferma triennale contratta ed, in caso contrario, saranno trasferiti in altra arma sino al compimento della ferma di leva se non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, ovvero saranno prosciolti dalla ferma triennale contratta e passati nella forza in congedo dei distretti di appartenenza.

XIII. Qualora, per motivi indipendenti dalla loro volontà gli allievi — durante la frequenza del 1° anno di corso — restassero assenti dalle lezioni per un numero di giorni superiore a novanta potranno, a domanda, essere ammessi a frequentare il successivo corso, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Nel caso, invece, che gli interessati non intendano ripetere il corso saranno avviati ad una legione allievi per completare il periodo d'istruzione. Ove non gradissero neppure essere avviati ad una legione allievi, potranno chiedere il proscioglimento dalla ferma per essere avviati ai distretti di appartenenza e seguire la sorte della rispettiva classe di leva.

XIV. Qualora il numero delle assenze raggiunga i sessanta giorni, ma non superi i novanta, gli allievi sottufficiali potranno chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e di essere rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

XV. Uguali norme valgono per coloro che, per qualsiasi motivo, dovessero cessare dalla qualifica di « allievo sottufficiale ».

Norme e requisiti per i militari in servizio nell'Arma aspiranti all'ammissione al corso annuale 1962-1963

XVI. Possono partecipare al concorso di cui alla lettera b) del punto I gli appuntati e carabinieri che:

a) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del presente bando;

b) abbiano prestato, alla data d'inizio del corso, almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego;

c) emergano, a giudizio del rispettivo comandante di Corpo, per contegno e capacità professionale.

Nel computo del periodo di servizio di cui alla precedente lettera b) dovrà essere, comunque, detratto il tempo trascorso dal concorrente:

in licenza (escluse le licenze brevi, ordinarie e quelle concesse per infermità dipendenti da cause di servizio);

in luoghi di cura per infermità non dipendente da causa di servizio.

XVII. I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove di esame:

a) prova scritta di italiano consistente nello svolgimento di un tema — a scelta fra due che saranno assegnati dal Comando generale — che dimostri la capacità dei candidati di saper esprimere le idee con ordine logico, e con stile semplice, chiaro e corretto;

b) prova orale di cultura generale;

c) prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi delle materie di cui alle lettere b) e c) e la durata delle rispettive prove di esame sono stabiliti nella XI dispensa del Bollettino ufficiale dei carabinieri, anno 1946.

XVIII. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100, e diretta ai Comandi di corpo, dovrà essere presentata al comando del reparto di appartenenza non oltre il 25 febbraio 1962.

XIX. I concorrenti ammessi agli esami svolgeranno il tema dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 20 marzo 1962 presso i Comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'Arma

XX. I temi saranno esaminati da apposita commissione presso la Scuola sottufficiali carabinieri, la quale assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un voto da 10 a 20 (espresso in ventesimi) e procederà alla compilazione della graduatoria di merito, in base ai seguenti elementi:

1) voto riportato nello svolgimento del tema scritto;

2) precedenti di carriera e benemerenze militari e civili.

XXI. Nella valutazione dei titoli di cui al n. 2) del precedente punto XX la Commissione assegnerà:

a) due punti (espressi in ventesimi) per ogni medaglia d'oro e d'argento al valor militare ed al valor civile e per ogni promozione straordinaria per merito di guerra;

b) un punto (espresso in ventesimi) per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

c) un punto (espresso in ventesimi) per titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, per l'ammissione al corso biennale per ciascun anno di studio successivo;

d) un punto (espresso in ventesimi), o frazione di punto, da attribuirsi — con i criteri indicati al precedente punto VIII, lettera e) — in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco, serbo-croato.

A tal uopo i candidati, che secondo le indicazioni del precedente punto V ne avranno fatto esplicita richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appreso indicati, e ad una prova orale:

lingua francese	21 marzo 1962;
lingua inglese	22 marzo 1962;
lingua tedesca	23 marzo 1962;
lingua serbo-croata	24 marzo 1962.

La prova scritta e quella orale saranno svolte con le modalità ed i programmi indicati nel precedente punto VIII, lettera e);

e) mezzo punto (espresso in ventesimi) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza e promozione straordinaria per benemerenza di istituto;

f) un punto (espresso in ventesimi) a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

g) due punti (espressi in ventesimi) per i provenienti da sottufficiali delle altre armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

h) un terzo di punto (espresso in ventesimi) per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto sia da carabiniere che da appuntato.

I servizi prestati per un periodo inferiore a un anno saranno calcolati se superiori a sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi ed ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato; a parità di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

XXII. Alle prove orali saranno, secondo l'ordine di precedenza determinato dalla graduatoria di cui al precedente punto XXI, ammessi senz'altro i primi trecento concorrenti.

XXIII. Coloro che supereranno anche tali prove saranno ammessi a frequentare il corso che avrà la durata di 8 mesi.

XXIV. Al termine del corso — consentendolo le vacanze organiche — gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1963, se idonei alla prima sessione di esame, e 1° ottobre 1963, se idonei alla seconda sessione.

Gli allievi sottufficiali che per malattie sofferte o per cause indipendenti dalla loro volontà siano rimasti assenti dalle lezioni per un periodo, anche non continuativo, superiore ai novanta giorni, saranno esclusi dagli esami di fine corso e rimandati — a domanda — al corso successivo senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Eguale norma vale per coloro che per gli stessi motivi non potessero sostenere gli esami nè prima, nè di seconda sessione.

Qualora il numero delle assenze raggiunga i sessanta giorni, ma non superiori i novanta, gli allievi sottufficiali possono chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

AVVERTENZE

I concorrenti non in servizio nell'Arma aspiranti al corso biennale compresi in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso saranno sottoposti a nuova visita medica di accertamento definitivo, presso la Scuola sottufficiali (Battaglione allievi sottufficiali di Moncalieri), da parte del Collegio medico prevista dal n. 4 del bando di concorso.

Anche i militari dell'Arma aspiranti ai corsi annuale e biennale saranno sottoposti a visita da parte dello stesso Collegio medico onde accertare se presentano infermità invalidanti in atto.

In conseguenza di tale visita, i dichiarati «non idonei» saranno senz'altro esclusi dal corso.

I candidati non in servizio nell'Arma, all'atto della presentazione ai Comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici ed ai Comandi che saranno a suo tempo indicati per lo svolgimento della prova scritta, nonchè all'atto dell'arruolamento, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, dei quali non sia scaduta la invalidità:

carta di identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

passaporto;

tessera postale;

licenza di porto d'armi;

libretto ferroviario;

patente automobilistica;

tessera universitaria.

Gli appuntati e i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri dovranno esibire uno dei documenti prescritti per i candidati non alle armi.

Il Ministro: ANDREOTTI

(1388)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 23 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

I posti messi a concorso sono così suddivisi:

Categoria ingegneri

ingegneri aeronautici	posti n. 10
ingegneri edili	» » 8
ingegneri radioelettricisti	» » 8
ingegneri di armamento	» » 8
ingegneri chimici	» » 2

Categoria geofisici

geofisici	» » 8
Totale . . .	posti n. 44

Art. 2.

Per gli ufficiali specializzati quali ingegneri aeronautici, ingegneri edili, ingegneri radioelettricisti, ingegneri di armamento, l'assegnazione a tali specializzazioni ha luogo ai soli fini dell'impiego e secondo le necessità di servizio, i titoli di studio da loro posseduti e le loro attitudini.

Per gli ufficiali stessi è ammesso, sia domanda, sia di autorità, in relazione alle esigenze di servizio, il passaggio da una delle predette specializzazioni ad un'altra, purchè ne posseggano i requisiti. Essi sono tenuti, occorrendo, a seguire corsi ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per il miglioramento od aggiornamento della propria preparazione professionale, ovvero per conseguire i titoli necessari per il passaggio ad altra specializzazione. Le assegnazioni ed i passaggi di specializzazione sono disposti con determinazione ministeriale. Per gli ufficiali ingegneri chimici e geofisici, l'assegnazione alla specializzazione è definitiva.

Art. 3.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri — categoria ingegneri, possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radioelettricisti e di armamento e sino al grado di maggiore generale per i chimici, quelli appartenenti alla categoria geofisici possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad una sola delle specializzazioni di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica la laurea in ingegneria e siano in possesso dell'abilitazione professionale, se concorrenti in qualità di ingegneri aeronautici, ingegneri edili, ingegneri radioelettricisti, ingegneri di armamento;

abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica la laurea in ingegneria chimica od in chimica od in chimica industriale e siano in possesso dell'abilitazione professionale, se concorrenti in qualità di ingegneri chimici;

abbiano conseguito in un Isituto della Repubblica la laurea in fisica o in fisico-matematica od in matematica o della sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli (ora laurea in discipline nautiche), se concorrenti in qualità di geofisici;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga superato il 38° anno di età alla data del presente decreto.

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in s.p.e., nonchè della idoneità generica al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa-Aeronautica a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie:

1° ottimo; 2° buono; 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 5.

La domanda di ammissione nella quale dovrà essere indicata la categoria e la specializzazione per la quale il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Divisione 5ª Concorsi - Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la sua posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 4.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Divisione 5ª concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saronno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 6.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Il diario delle prove di esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) per gli ingegneri aeronautici e di armamento:
1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle macchine (prova scritta);
3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative).

b) per gli ingegneri edili:
1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta);
3) costruzioni civili (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative);

c) per gli ingegneri radioelettricisti:
1) meccanica razionale (prova scritta);
2) elettrotecnica (prova scritta);
3) impianti e macchine elettriche (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative);

d) per gli ingegneri chimici:
1) chimica generale (prova scritta);
2) analisi qualitativa (prova pratica);
3) analisi quantitativa (prova pratica);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative);

e) per la categoria geofisici:
1) matematica (prova scritta);
2) fisica (prova scritta);
3) meccanica (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative).

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva o consistenti in una applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione sarà estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla Commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti facoltativi di lingue estere consisteranno nella traduzione di un brano dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco. E' in facoltà della Commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere o raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La Commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

Per ciascuna prova, il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire, per ciascuna prova, almeno 12/20.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire entro 15 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) laurea in ingegneria aeronautica; diploma delle scuole di armamento aeronautico; diploma di specializzazione post-universitaria in radio-comunicazioni; diploma della scuola superiore PP.TT.; certificato rilasciato ai frequentatori del corso di specializzazione elettronica dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso;

c) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

d) brevetti aeronautici di pilota e di osservatore;

e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

f) documenti comprovanti l'eventuale servizio prestato fino alla data di cui al primo capoverso del presente articolo;

g) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

elettronica o fisica	coeff. 4
meccanica razionale o meccanica o chimica generale	» 4
meccanica applicata alle macchine o meccanica applicata alle costruzioni od analisi qualitativa	» 4
macchine termiche ed idrauliche o costruzioni edili od analisi quantitativa	» 4
matematica	» 4
impianti e macchine elettriche	» 4

b) i punti conseguiti nella o nelle prove facoltative, dopo aver detratto il punteggio minimo di 12/20 necessario per conseguire la idoneità;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 6 punti per i candidati classificati nella prima categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella seconda categoria buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria sufficiente.

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati, aggiungendo alla suddetta somma:

10 punti per la laurea in ingegneria aeronautica ovvero per il diploma di specializzazione post-universitaria in radiocomunicazioni, ovvero per il diploma della Scuola superiore PP.TT., ovvero per il diploma della scuola di armamento aeronautico ovvero per il certificato rilasciato a coloro che abbiano superato il primo anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica, effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche. Per il certificato rilasciato a coloro che abbiano superato anche il secondo anno (applicazioni elettroniche) del predetto corso, saranno assegnati altri 10 punti. Per il certificato rilasciato ai frequentatori del cor-

sato corso annuale di tecnica radar, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno assegnati 10 punti come ai frequentatori del corso di elettronica generale;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre il titolo di studio che ha dato diritto all'ammissione al concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo o di osservatore;

2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico-aeronautico, prestato fino alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

da ½ a 5 punti secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La Commissione ha, altresì, facoltà di assegnare a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alla lettera *e*) e *g*) del precedente art. 8.

Per ciascuna delle specializzazioni di cui all'art. 1 verrà effettuata una graduatoria determinata dalla somma complessiva dei punti ottenuti come sopra specificato.

A parità di merito si applicano le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), (compresi fra quest'ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della dichiarazione integrativa. Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale di laurea o copia autentica di esso, oppure certificato di laurea rilasciato dalla competente Università, in originale o in copia autentica, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, con il relativo diploma originale;

8) certificato di abilitazione professionale per i candidati idonei al concorso nella categoria ingegneri del ruolo ingegneri.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dall'arrivo della documentazione al Ministero, sono autorizzati a trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è permesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Art. 12.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole specializzazioni, nei limiti dei posti indicati dall'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Qualora i posti messi a concorso per una specializzazione non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specializzazioni in aumento ai posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze del servizio.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo la nomina, i vincitori, qualora in possesso dei prescritti requisiti fisici, potranno, a domanda, essere avviati alle scuole di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.

Art. 14.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per i 3/4 della classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1962
Registro n. 4 Min. difesa-Aeronautica, foglio n. 360. — LAZZARINI

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI OBBLIGATORI

Ingegneri aeronautici e di armamento

Meccanica razionale

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi;

statica dei sistemi rigidi;

dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali. Equazioni cardinali della meccanica. Teorema delle forze vive e principio dei lavori virtuali.

Meccanica applicata alle macchine

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica dei meccanismi. Problema dinamico delle macchine. Trasmissione del movimento mediante elementi rigidi e flessibili. Volani. Regolatori. Molle.

Macchine termiche ed idrauliche

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

teoria generale delle macchine a fluido. Teoria e calcolo delle macchine idrauliche motrici ed operatrici. Compressori. Motori a vapore. Motori alternativi a combustione interna. Turbine a gas.

Ingegneri edili

Meccanica razionale (vedere programma per gli ingegneri aeronautici e di armamento).

Meccanica applicata alle costruzioni

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

sollecitazioni semplici e composte dei solidi ad asse rettilineo e relative deformazioni. Travi a carico indiretto. Travi percorse da carichi mobili. Sistemi piani staticamente indeterminati e calcolo delle incognite iperstatiche.

Costruzioni civili

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari relativi alle seguenti materie di costruzioni:

strade ordinarie e ferroviarie, opere idrauliche, ponti.

In particolare esso potrà riguardare lo studio ed il dimensionamento di una struttura di cemento armato od in ferro con calcoli di stabilità e di verifica dei vari elementi che la costituiscono.

Ingegneri radioelettricisti

Meccanica razionale (vedere programma per gli ingegneri aeronautici e di armamento).

Elettrotecnica

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

circuiti elettrici in regime permanente ed in regime transitorio. Circuiti elettrici particolari: linee di trasmissione, quadripoli, filtri. Campi elettrici. Campi magnetici.

Impianti e macchine elettriche

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari delle materie omonime.

In particolare potrà riguardare il progetto di massima di un impianto di produzione, distribuzione, o conversione di energia elettrica, ed il calcolo di uno o più elementi costitutivi compresi nello schema elettrico dell'impanto stesso.

Ingegneri chimici

Chimica generale

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

leggi fondamentali della chimica. Atomistica. Gas e soluzioni. Stechiometria e volumetria. Equilibrio in sistemi omogenei ed eterogenei. Leggi e misure chimico-fisiche. Termochimica. Elettrochimica. Misure del pH. Chimica organica.

Analisi qualitativa (prova pratica e relazione scritta)

Consiste nel riconoscere la presenza di un certo numero di anioni e cationi in un miscuglio polverulento od in una soluzione. Potranno essere presenti due comuni sostanze organiche.

Dal risultato dell'analisi sarà compilata completa relazione.

Analisi quantitativa (prova pratica e relazione scritta)

Consiste nel dosaggio di due elementi di natura acida o basica.

Sarà compilata completa relazione del risultato analitico.

Geofisici

Matematica

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di calcolo infinitesimale e geometria analitica.

Fisica

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari e con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

errori di misura. Principi di teoria cinetica. Termometria e calorimetria. Termodinamica: primo e secondo principio con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei. Campo elettrico, corrente continua. Campo magnetico. Correnti variabili. Emissione, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche. Corpo nero. Principi di ottica geometrica e fisica.

Meccanica

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari e con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

vettori ed analisi dei campi scalari e vettoriali. Meccanica del punto e principi di meccanica dei sistemi. Proprietà meccanica dei solidi, liquidi e gas. Meccanica dei fluidi. Propagazione di perturbazioni nei mezzi continui.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere (prova scritta)

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzioni di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco.

E' in facoltà della Commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

(Modello di domanda su
carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Divisione 5ª - Concorsi - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - categoria . . . . specializzazione . . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano:

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (3) . . . . . . ;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso l'Università o l'Istituto superiore di . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . . ;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (4) . . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare: (5) . . . . ;

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (o nelle seguenti lingue estere); . . . .

. . . . . . lì . . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Soltanto per i concorrenti in qualità di ingegneri aeronautici, ingegneri edili, ingegneri radioelettricisti, ingegneri di armamento, ingegneri chimici.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

L'aspirante dovrà specificare inoltre se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(1073)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1961, registro n. 17, foglio n. 107, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 14 giugno 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di vice perito disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Colacino dott. Nicola, direttore generale.

Membri:

Genoino prof. Giuseppe, ordinario di matematica di Istituto tecnico industriale;

Pozzi prof. Pietro, ordinario di disegno tecnico di Istituto tecnico industriale;

Imburgia dott. Calcedonio, direttore di divisione;

Trapani dott. Giovanni, direttore di divisione.

Segretario:

Ugento dott. Franco, consigliere di 1ª classe.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1962
Registro n. 7 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 87

(1317)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova, nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1961, registro n. 17, foglio n. 106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 14 giugno 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale, nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale, nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Colacino dott. Nicola, direttore generale.

Membri:

Genoino prof. Giuseppe, ordinario di matematica di Istituto tecnico industriale;

Pozzi prof. Pietro, ordinario di disegno tecnico di Istituto tecnico industriale;

Leli dott. Giuseppe, direttore di divisione;

Imburgia dott. Calcedonio, direttore di divisione.

Segretario:

Vagnoni dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione sono aggregati il magg. G.A.r.i. Di Miceli Antonino ed il magg. G.A.r.i. Giorgieri Licio quali membri aggiunti senza voto, esperti di materie tecniche.

Ai componenti, ai membri aggiunti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1962
Registro n. 7 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 86

(1316)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1961, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami, a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1961, registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 36);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi:

colonnello AA.rn. s.p.e. Vecchi Corradino, presidente;

colonnello AA.rs. s.p.e. Alfieri Gaetano, membro per la geografia e topografia;

colonnello AA.rs. s.p.e. Cespa Giovanni, membro per la cultura generale;

ten. col. CC.rc. s.p.e. Dall'Olio Giannino, membro per la storia;

maggiore CC.rc. s.p.e. Sassano Raffaele, membro per la cultura militare aeronautica;

maggiore GA.ri. s.p.e. Rossini Alberto, membro per la fisica e chimica;

capitano GA.ri. s.p.e. Pellegrini Francesco, membro per la matematica;

direttore di sezione dott. De Cesare Francesco, segretario e membro supplente.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1962
Registro n. 7 Difesa-Aeronautica, foglio n. 88. — LAZZARINI

(1362)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per il conferimento di due borse di studio per la specializzazione in biologia marina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 27 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre successivo, registro n. 22, foglio n. 158, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di due borse di studio per la specializzazione in biologia marina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso, prevista dall'art. 8 del summenzionato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per il conferimento di due borse di studio per la specializzazione in biologia marina, indetto con decreto ministeriale 27 maggio 1961, è composta come segue:

Presidente:

Scapaccino dott. prof. Mario, direttore generale nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Javazzo dott. Tobia, ispettore generale nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Maldura dott. prof. Carlo, direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia di Roma;

Picotti dott. prof. Mario, docente in chimica generale all'Università di Trieste;

Cannicci dott. prof. Gabriella in Giacometti, ispettore generale nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fungerà da segretario il dott. Filippo Bonelli, direttore di sezione nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Ai componenti e al segretario della citata Commissione spetteranno gli emolumenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1962
Registro n. 3, foglio 114

(1361)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro n. 11 del mese di novembre 1961, pubblica il decreto ministeriale 23 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1962, registro n. 5, foglio n. 165, che approva la graduatoria generale di merito nonchè la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

(1403)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli a nove posti di inserviente nel ruolo ordinario della carriera ausiliaria degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro n. 11 del mese di novembre 1961, pubblica il decreto ministeriale 23 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1962, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 164, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli a nove posti di inserviente nel ruolo ordinario della carriera ausiliaria degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti.

(1404)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1961, n. 1036, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici, dei comuni di Caltignaga, Cressa, Formazza, Garbagna Novarese, Maggiora, Prato Sesia, Recetto, Trasquera, Vinzaglio e del Consorzio medico fra i comuni di Pella e Madonna del Sasso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960 in questa Provincia, è così costituita:

Presidente:

Suriano dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Lombardo dott. Giuseppe, medico provinciale;

Leinati prof. Fausto, docente in chirurgia;

Pegoraro prof. Clemente, docente in medicina;

Solimene dott. Carlo, medico condotto del comune di Sozzago.

Segretario:
Truosolo dott. Alfredo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale.

Novara, addì 9 febbraio 1962

Il medico provinciale: LOMBARDO

(1252)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5587 del 31 ottobre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 5588 del 31 ottobre 1961, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che con il succitato decreto n. 5588, tra l'altro, veniva dichiarata vincitrice della condotta di Nardodipace la ostetrica Rizzo Rosaria;

Considerato che la sunnominata ostetrica Rizzo Rosaria ha rinunciato al posto di ostetrica condotta del comune di Nardodipace;

Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare vincitrice della sede predetta altra candidata che segue in graduatoria;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Rizzo Rosaria, regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione: ostetriche Fusca Filippina, Cerato Rosa, Matacera Teresina, Luzzi Silvana, Curcio Giulia e Rosati Raffaella;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Lio Teresa che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Nardodipace indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5588 del 31 ottobre 1961, l'ostetrica Lio Teresa è dichiarata vincitrice della condotta di Nardodipace in sostituzione di Rizzo Rosaria rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Nardodipace.

Catanzaro, addì 29 gennaio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(1145)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico scolastico vacante nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti di pari numero in data rispettivamente 31 maggio 1961 e 30 settembre 1961, con i quali è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico scolastico del comune di Nardò;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Nardò numero 570 del 14 settembre 1961; ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 270 del 15 dicembre 1961, divenute esecutive come per legge con la quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione stessa;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la legge 30 dicembre 1958, n. 1164;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Metafune Felice . . . . . . punti [illegible]
2. Cisotta Pasquale . . . . . . » 115,22

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legale della Provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e del comune di Nardò.

Lecce, addì 12 febbraio 1962

Il medico provinciale: MAGLIARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso al posto di medico scolastico del comune di Nardò;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Metafune Felice è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico scolastico del comune di Nardò.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e del comune di Nardò.

Lecce, addì 12 febbraio 1962

Il medico provinciale: MAGLIARI

(1250)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.